

Istituto di Istruzione Superiore Vespucci Colombo

Regolamento per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo

delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 09/09/2025

Indice generale

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2. BULLISMO E CYBERBULLISMO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE.....	3
3. RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	4

PREMESSA

Il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo è uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare riferimento. La scuola elabora questo documento seguendo le indicazioni delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo elaborate dal Ministero dell'Istruzione del 2021.

Il benessere di ciascun singolo studente è tra gli obiettivi primari della nostra scuola insieme alla serenità psicofisica della persona sono condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici della mission scolastica.

Scuola e Famiglia sono chiamate, ciascuna per la propria parte di competenza educativa, a cooperare per diffondere atteggiamenti mentali e culturali dove la diversità è intesa come una ricchezza.

In particolare, questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

A tal fine la scuola è chiamata a promuovere, come prevede la legge 71/2017, misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

Il presente Regolamento costituisce uno strumento per:

- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto;
- individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino eventuali episodi.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Linee Guida del Consiglio d'Europa per la definizione di strategie nazionali integrate di protezione dei bambini dalla violenza nella raccomandazione n. 10/2009;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06;
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR 13 aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2019;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Il **BULLISMO** è un comportamento sociale violento, determinato da atti vessatori, molesti e oppressivi, di natura sia fisica che psicologica, intenzionali e reiterati contro persone considerate dai soggetti che perpetrano tali atti come bersagli facili e/o incapaci a difendersi.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Le caratteristiche che contraddistinguono il fenomeno sono le seguenti.

- La pianificazione: un individuo (o un gruppo di individui) si organizza, sceglie attentamente la vittima tra i soggetti più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intento di nuocere;
- l'intenzionalità: il bullo mira a mortificare, svilire e danneggiare una persona;
- la sistematicità (o ripetitività): il bullo si accanisce ripetutamente e per tempi prolungati (da settimane a mesi) contro la persona presa di mira;
- l'asimmetria: il bullo è in una posizione di maggior forza della vittima, appoggiato direttamente dal gruppo di seguaci e indirettamente anche dagli spettatori delle sue aggressioni, mentre la persona presa di mira è quasi sempre sola, vulnerabile e impossibilitata nell'immediato a difendersi;
- il deficit di empatia: il bullo non riesce a immedesimarsi nell'altro, a sentire come si sente l'altro, a provare le emozioni 'come se' fosse l'altro, perché non le riconosce.

Il bullismo può essere agito in forme differenti, può essere fisico (caratterizzato da atti aggressivi diretti, come dare calci, pugni, ecc., volti a ledere la persona presa di mira e/o a danneggiare le sue cose), verbale (caratterizzato da atti manifesti come deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc., o latenti, come diffondere voci false e offensive, lanciare provocazioni, ecc.) e/o relazionale (caratterizzato da atti diretti, come allontanare, escludere dal gruppo, ecc., o indiretti, con intenti manipolativi, come escludere anche gli amici e i frequentatori della vittima, attirarli nella propria orbita, ecc.).

Il **CYBERBULLISMO** è il bullismo esercitato attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali che conferiscono al fenomeno ulteriori caratteristiche peculiari.

- L'impatto diffusivo: la diffusione di materiale on-line è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti e la totale cancellazione;
 - l'anonimato: il bullo e i seguaci possono rimanere nascosti dietro un nickname o non essere comunque identificabili; inoltre il non immediato riconoscimento consente loro di disattivare parzialmente o totalmente il controllo morale, mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna;
 - l'assenza di limiti temporali e spaziali: il bullo con i mezzi digitali può agire in ogni momento e ovunque, invadendo anche gli spazi privati e raggiungendo la persona presa di mira nei suoi spazi rifugio, in particolare quello domestico;
 - l'amplificazione: nella dimensione digitale-virtuale risulta più facile per i seguaci accanirsi contro la vittima 'ripetendo' e 'echeggiando' le aggressioni verbali e iconiche del bullo e molti stessi spettatori - confidando nella propria invisibilità - assumono gli stessi comportamenti dei seguaci. Il contesto virtuale agevola una serie di comportamenti che, pur manifestandosi secondo modalità proprie specifiche, rientrano nel cyberbullismo in quanto costituiscono forme di aggressione, molestia e discriminazione indirizzate reiteratamente alla stessa persona:
- flaming (invio e diffusione su social pubblici di messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali per attaccare una persona),
 - harassment (invio ripetuto su social privati di messaggi con insulti leggibili solo dal diretto

interessato),

- cyberstalking (invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità),
- denigration: (pubblicazione all'interno di social pubblici e comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della persona presa di mira),
- exclusion (escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione),
- outing/trickery (adescamento e estorsione di testi, audio e immagini confidenziali, finanche intimi e imbarazzanti, che poi vengono diffuse su social pubblici o usati per ricatti),
- impersonation (furto d'identità per danneggiare la reputazione dell'interessato),
- sexting (invio di messaggi e immagini con espliciti contenuti sessuali),
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalle Leggi 71/2017 e 70/2024.

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

3.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio docenti, designa un Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, come previsto dalla normativa.
- Coadiuvare il referente e i C.d.C. interessati nella gestione dei casi segnalati.

3.2 IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- Promuove e coordina le attività di prevenzione ed informazione sul bullismo e il cyberbullismo, rivolte a tutte le componenti della scuola.
- Cura il rapporto con le figure esterne alla scuola che possono intervenire nelle attività di informazione e prevenzione.
- Esamina le segnalazioni di presunti casi di bullismo e cyberbullismo e ne cura la gestione in collaborazione con la dirigenza e i C.d.C. interessati.

3.3 I DOCENTI

- Promuovono il rispetto delle norme relative alla convivenza civile, incluse quelle legate ad un uso responsabile di internet.
- Monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone comunicazione al referente.
- Favoriscono l'interazione e il dialogo fra gli alunni, anche creando occasioni di cooperazione.
- Stimolano la riflessione degli alunni sui propri comportamenti.
- Si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

3.4 IL PERSONALE ATA

- Esercita la vigilanza e segnala eventuali atti di presunto bullismo e cyberbullismo.

3.5 I GENITORI

- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti.
- Conoscono il Patto di corresponsabilità.
- Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di disciplina.

3.6 GLI ALUNNI

- Prestano attenzione al proprio modo di comunicare e ai messaggi che inviano.
- Si impegnano al rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica.

- Sanno che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non previo consenso del docente, e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- Segnalano agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, ecc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

4. SEGNALAZIONE E PRESA IN CARICO

Qualunque componente della scuola può segnalare situazioni sospette o accertate. Le segnalazioni devono essere effettuate inviando il modulo allegato al presente regolamento, debitamente compilato e firmato, alla segreteria mediante l'indirizzo LIIS00800L@istruzione.it.

Le segnalazioni vengono inoltrate al referente, che avvisa la dirigenza e gestisce il caso in collaborazione con il C.d.C. interessato.

5. TUTELA DELLA VITTIMA E PERCORSI DI RESPONSABILIZZAZIONE

L'Istituto:

- propone percorsi sostegno psicologico alla vittima e, se necessario, all'intero gruppo classe, attraverso il C.I.C., in ragione delle risorse disponibili;
- promuove percorsi di maturazione e responsabilizzazione per l'autore del comportamento lesivo;
- garantisce informazione e coinvolgimento delle famiglie.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo saranno oggetto di interventi educativi, senza che siano escluse le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina degli studenti. Nei casi più gravi o recidivi, sempre in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di disciplina, si potrà ricorrere alla sospensione, preferibilmente con obbligo di frequenza e conversione in attività socialmente utili.

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione annuale da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, anche alla luce di quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

All. 1 – Modulo di segnalazione

MODULO DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Inviare via email a LIIS00800L@istruzione.it, all'attenzione del Referente Bullismo e Cyberbullismo.

NOME E COGNOME della PERSONA che COMPILA IL MODULO:

RUOLO di chi compila:

Docente

Studente

Genitore

Collaboratore o personale ATA

Descrizione dell'EPISODIO o della SITUAZIONE:

Nome, cognome e classe della presunta VITTIMA (o delle presunte vittime):

Nome, cognome e classe del presunto AGGRESSORE o dei presunti aggressori (se noto):

Chi compila questo modulo, come ha appreso dell'accaduto o della situazione?

Ne è la vittima

Gli è stato riferito dalla vittima

Gli è stato riferito da qualcuno che ha assistito

Ha visionato un contenuto inappropriato sui social

Altro: _____

Chi altri è informato dell'accaduto o della situazione (docenti, genitori, altri studenti)?

Data _____

Firma
